

La prima legge parlamentare sulle “incompatibilità” dei Deputati (13 maggio 1877)

Paola Casana

Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità, decadenza

Il problema delle “incompatibilità” rappresenta un tema di indubbia attualità, in quanto è al centro delle nostre recenti vicende politiche ed è stato palesemente portato alla ribalta nel corso del 2013 dall’entrata in vigore della ‘Legge Severino’ in materia di “incandidabilità” e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo per i condannati in via definitiva a pene superiori ai due anni di reclusione¹. L’applicazione di tale provvedimento legislativo – mirante ad arginare l’alto livello di corruzione nella pubblica amministrazione italiana, denunciato dagli studi dell’Unione Europea e dell’OCSE – ha presto generato le sue conseguenze, provocando la decadenza di ben 37 consiglieri in varie amministrazioni regionali, provinciali e comunali², e, non da ultimo, anche quella di un senatore per “incandidabilità sopravvenuta”, in seguito alla conferma della condanna da parte della Corte di Cassazione.

Incompatibilità, ineleggibilità, incandidabilità, decadenza sono dunque termini che in questi ultimi squarci delle vicende politiche italiane abbiamo letto con una certa frequenza su quotidiani, periodici, siti web, o sentito in televisione: sono tutte espressioni – sebbene oggi basate ciascuna su fondamenti giuridici specifici³ – che possono essere ricondotte alla più ampia figura dell’*incompatibilità*, tanto più se andiamo indietro nel tempo della storia d’Italia.

Il sopracitato istituto può riferirsi a diversi settori dell’ambito statale e della pubblica amministrazione, ma in questa sede mi limiterò a considerare le incompatibilità di tipo parlamentare e in tale campo – se si ripercorrono le vicende connesse con l’applicazione dell’ordinamento costituzionale nel Regno di Sardegna e nei primi decenni di quello d’Italia – si può vedere che i contenuti di questo istituto sono mutati nel corso degli anni, per rispondere all’evoluzione dei tempi e della società, ma soprattutto alle contingenti necessità della politica.

Nel XIX secolo, ad esempio, la figura dell’*incandidabilità* non esisteva – essendo stata introdotta con la legge 16/1992 – e l’*ineleggibilità* e l’*incompatibilità* parlamentare non erano chiaramente distinte tra loro⁴, mentre la *decadenza* era già contemplata nella normativa del Regno di Sardegna fin dalla legge elettorale del 17 marzo 1848⁵. Essa si riferiva in particolare a quei deputati che, dopo essere stati eletti, avevano ricevuto “un impiego regio stipendiato, od un avan-

¹ Cfr. D. Lgs 235/2012, 21 dicembre 2012, n. 235, *Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190* (pubblicato in “Gazzetta Ufficiale”, 4 gennaio 2013, n. 3).

² Cfr. “Il fatto quotidiano”, 25 agosto 2013 (<http://ilfattoquotidiano.it/2013/08/25/legge-severino->).

³ Cfr. sulle singole figure G. LONG, *Ineleggibilità e incompatibilità in Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, Torino, UTET, 1993, pp. 274-288. L’istituto dell’*incandidabilità* – che consiste in una inidoneità funzionale assoluta non rimosibile dall’interessato, che genera una causa ostativa all’elettorato passivo – è stato introdotto dalla legge n. 16 del 18 gennaio 1992 rivolta ai condannati per particolari reati, in specie legati al fenomeno mafioso, al traffico di droga e di armi, o a reati commessi con abuso di potere ecc. (cfr. il testo di tale legge in “Gazzetta ufficiale”, 22 gennaio 1992, n. 17). L’*incandidabilità* genera la nullità delle elezioni o la decadenza dalla carica, se le condizioni di *incandidabilità* sopravvengono successivamente all’elezione.

⁴ Cfr. in proposito A.G. MANCA, *Incompatibilità parlamentari e forme di governo nella monarchia costituzionale italiana ottocentesca*, in *Assemblee rappresentative, autonomie territoriali, culture politiche*, a cura di Annamaria Nieddu e Francesco Soddu, Sassari, Editrice Democratica Sarda, 2011, pp. 305-316.

⁵ *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, art. 103 (cfr. *Regio Editto 17 marzo 1848*, n. 680, in *Raccolta degli atti del governo di S.M il Re di Sardegna*, vol. 16, Torino, Stamperia Reale, (1848), pp. 125-174, anche edito in C.

zamento con aumento di stipendio”. Si trattava, però, di una “decadenza temporanea”, perché costoro potevano sottoporsi a rielezione da parte del collegio uninominale che già una volta li aveva designati e dunque riprendere il loro posto, purché non risultassero in sovrannumero rispetto alla quota di rappresentanza riconosciuta ai funzionari ed impiegati statali eletti deputati; in questo caso l’elezione sarebbe stata considerata nulla⁶.

In effetti, nella storia del Regno di Sardegna e dell’Italia unita del XIX secolo, il problema delle incompatibilità parlamentari si focalizzò con particolare insistenza sulla limitazione dell’elettorato passivo nei confronti degli impiegati e dei funzionari pubblici, in quanto stipendiati dallo Stato e, dunque, se fossero stati eletti in Parlamento, avrebbero sottratto e distolto l’attenzione dal loro lavoro a scapito del buon funzionamento della macchina statale. Questa fu di fatto la motivazione, condivisa da tutte le forze politiche, che fin dalla prima legge elettorale del 1848 fece porre un tetto al loro numero nella Camera, di fatto abbastanza elevato, essendo previsto il limite di un quarto dei deputati⁷.

In realtà la grande attenzione verso questo problema nascondeva anche profonde motivazioni di stampo politico derivanti dalla volontà della Destra liberale, allora al potere, di assicurarsi in Parlamento la maggioranza nei confronti delle forze della sinistra e di quelle conservatrici. Gli impiegati statali – soprattutto quelli appartenenti all’alta burocrazia – erano infatti per lo più “ministeriali”, cresciuti e formati nel periodo di affermazione dell’ideologia liberal-moderata o sulla scia della proficua esperienza dell’amministrazione napoleonica e dunque la destra liberale aveva tutto l’interesse a mantenere ragionevolmente numerosa la loro rappresentanza in Parlamento⁸. La limitazione invece posta all’eleggibilità di certe categorie di ecclesiastici, presente nella stessa legge elettorale del 1848 e nelle successive, mirava a tener lontano dall’elettorato passivo quei sacerdoti di più basso grado, maggiormente ancorati sul territorio ed in diretto contatto coi fedeli, che risultavano dunque più difficilmente controllabili dal Governo⁹.

Anche il suffragio censitario e il sistema elettorale basato sul collegio uninominale maggioritario a doppio turno, che restò in vigore fino al 1882, rappresentarono alcuni dei principali strumenti con cui la Destra liberale moderata – seppure con momenti di crisi dovuti alle contingenze storiche e politiche – riuscì a mantenere le redini del governo quasi ininterrottamente fino al 1876, allorché la Sinistra giunse al potere con Depretis Presidente del Consiglio e Nicotera agli Interni¹⁰.

Nel Regno di Sardegna la prima normativa sulle ‘ineleggibilità’ e ‘incompatibilità’ parlamentari è racchiusa nella già ricordata Legge elettorale del 1848¹¹ che, nel regolamentare le elezioni dei Deputati, specificava minuziosamente la lista di coloro che non potevano essere eletti, perché appartenenti a determinate categorie considerate incompatibili ad esercitare

PISCHEDDA, 1848. *Il vecchio Piemonte liberale alle urne*, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1998, pp. 141-162.

⁶ La quota assegnata ai cosiddetti funzionari-deputati o deputati-impiegati era di un quarto del totale dei membri della Camera secondo la Legge elettorale del 1848, cit., art. 100; scendeva a un quinto nella Legge elettorale del 20 novembre 1859, n. 3778, art. 100 (cfr. *Legge portante riforma alla legge elettorale*, n. 3778, del 20 novembre 1859, in *Raccolta degli atti del governo di S.M....*, cit., vol. 28, parte II, pp. 2449-2500), tetto ripreso anche in quella del Regno d’Italia del 17 dicembre 1860 (cfr. *Decreto che riforma la Legge Elettorale del 20 novembre 1859*, n. 4513, del 17 dicembre 1860, in *Raccolta degli atti del governo di S.M....*, cit., vol. 29, parte IV, pp. 3661-3738), mentre scendeva ulteriormente a 40 membri nella legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 maggio 1877, n. 3830, art. 6 (cfr. *Legge sulle incompatibilità parlamentari. Modificazioni agli articoli 97 e seguenti della legge elettorale politica del 17 dicembre 1860*, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”, 17 maggio 1877, n. 115). Sulla questione degli impiegati pubblici in Parlamento cfr. A.G. MANCA, *I funzionari-deputati: problemi di ricerca*, in “Le Carte e la Storia”, IV, 2 (1988), pp. 63-70; Id., *I funzionari-deputati tra Parlamento e amministrazione in una prospettiva comparata*, in *L’istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata*, a cura di A.G. Manca e W. Brauneder, Bologna-Berlin, Società Editrice Il Mulino, Duncker & Humblot, 2000, pp. 391-429 e la bibliografia ivi citata; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia. Il rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848*, Torino, G. Giappichelli, 2008, pp. 296-310.

⁷ Cfr. *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, cit., artt. 98-100.

⁸ Su questa osmosi tra politica e amministrazione nei primi decenni dell’Italia unita cfr. G. MELIS, *Storia dell’amministrazione italiana. 1861-1993*, Bologna, Il Mulino, 1996, pp. 48-63.

⁹ Cfr. *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, cit., art. 97, che recitava: “Non sono parimenti eleggibili gli Ecclesiastici aventi cure d’anime, o giurisdizione con obbligo di residenza”. Tale articolo fu modificato nella legge elettorale del 20 novembre 1859 (art. 98) con l’aggiunta di “... quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli

il mandato rappresentativo a causa delle funzioni ricoperte, le quali potevano generare conflitto di interessi o eccessive possibilità di pilotare l'elettorato nel voto, come ad esempio nel caso dei già ricordati "ecclesiastici aventi cura d'anime"¹².

Nel testo legislativo del 1848 l'ineleggibilità e l'incompatibilità sono due categorie non ancora chiaramente distinte: vengono infatti definiti non eleggibili i funzionari e gli impiegati Regi stipendiati dallo Stato (art. 100)¹³, ad eccezione di coloro che facevano parte dei massimi vertici burocratici, che di fatto rappresentavano l'élite dirigente fedele alla Monarchia¹⁴. Funzionari e impiegati statali piuttosto che 'ineleggibili' avrebbero dovuto essere considerati 'incompatibili', in quanto la loro funzione li poneva facilmente in una posizione di conflitto d'interessi; l'incompatibilità, però, a maggior ragione avrebbe dovuto estromettere dall'elettorato passivo anche tutti gli appartenenti alle alte cariche dello Stato i quali, tanto nel testo del 1848 come in quelli successivi, rappresentavano invece eccezioni alla regola. In ogni caso, nella prima legge elettorale dello Stato costituzionale, la presenza nella Camera dei funzionari pubblici non poteva superare il quarto degli eletti¹⁵.

Nel titolo V sulle *Disposizioni generali* compariva anche la categoria di coloro ai quali più propriamente si addiceva la definizione di 'ineleggibili' e comprendeva chi aveva subito condanne penali per specifici reati, i debitori, i truffatori ecc.: costoro erano peraltro esclusi non solo dall'elettorato passivo, ma anche da quello attivo e più precisamente la loro ineleggibilità era conseguenza della perdita della capacità elettiva.

Nella legge elettorale del 20 novembre 1859¹⁶ – frutto di alcune modifiche apportate alla precedente, in seguito all'avvenuta annessione della Lombardia al Regno di Sardegna e alla previsione di ulteriori allargamenti nell'Italia Centrale – continuavano a sussistere le precedenti norme sulle incompatibilità. Esse, però, da un lato cercavano di definire più dettagliatamente le loro tipologie e dall'altro restringevano ulteriormente la quota riservata ai funzionari pubblici alla Camera, riducendola a un quinto degli eletti. Di fatto i Deputati aumentarono con l'immissione dei rappresentanti della sola Lombardia, per cui il loro numero non mutò di molto¹⁷. Con la nuova normativa cambiò, invece, la situazione dei magistrati, perché se l'art. 98 della legge elettorale del '48 escludeva dall'elettorato passivo solo i magistrati di livello più basso (cioè quelli amovibili), con la legge elettorale del '59 vennero estromessi tutti i magistrati di tribunale, con la sola eccezione dei "Primi Presidenti, Presidenti e Consiglieri delle corti di cassazione e d'appello" (art. 97)¹⁸.

Sintomatico è anche il fatto che la formulazione dell'articolo 97 riguardante gli ineleggibili non elencava più, come nel '48, le categorie dei pubblici funzionari che non potevano accedere alla Camera elettiva, ma piuttosto ribaltava l'impostazione della norma definendo genericamente ineleggibili i "Funzionari ed Impiegati Regii" stipendiati dallo Stato e, specificando invece dettagliatamente le eccezioni alla regola, che andavano dai Ministri agli appartenenti ai più alti gradi

e delle Collegiate", emendamento che fu poi ripreso identico nelle successive leggi riguardanti le incompatibilità parlamentari (*Legge elettorale del 17 dicembre 1860*, cit., art. 98; *Legge sulle incompatibilità parlamentari...*, 13 maggio 1877, cit., art. 98).

¹⁰ Sul "sistema" parlamentare del Regno di Sardegna poi trasformatosi in Regno d'Italia cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia. 1848-1948*, vol. I, Bari, Universale Laterza, 1976 e per un esauriente quadro sull'azione di governo di Agostino Depretis e della Sinistra cfr. *ibidem*, pp. 154-194; G. CAROCCI, *Agostino Depretis e la politica interna italiana dal 1876 al 1887*, Torino, Einaudi, 1956; F. CAMMARANO, *La costruzione dello Stato e la classe dirigente, in Storia d'Italia*, vol. 2, *Il nuovo Stato e la società civile. 1861-1887*, a cura di G. Sabbatucci e V. Vidotto, Roma-Bari, Laterza, 1995, pp. 3-16; G. CAROCCI, *Storia d'Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, Feltrinelli, 1978⁴, pp. 45-64. Sulla nascita dello stato costituzionale nel Regno di Sardegna cfr. P. COLOMBO, *Storia costituzionale della monarchia italiana*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2001; ID., *Con lealtà di Re e con affetto di padre*, Torino, 4 marzo 1848: *la concessione dello Statuto albertino*, Bologna, Il Mulino, 2003; I. SOFFIETTI, *I tempi dello Statuto albertino*, Torino, Giappichelli, 2004; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...*, cit.

¹¹ Per un dettagliato resoconto sulla formazione e sul contenuto della Legge elettorale del 1848 cfr. C. PISCHEDDA, *Elezioni politiche nel Regno di Sardegna*, Torino, Giappichelli, 1965, pp. 9-77, ripreso anche in ID., *1848. Il vecchio Piemonte...*, cit., pp. 62-74; R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...*, cit., pp. 296-310, ove sono evidenziati i problemi che nacquerò, fin dal primo momento di applicazione della legge elettorale, riguardo alle incompatibilità e ineleggibilità degli impiegati pubblici.

¹² Cfr. *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, cit., artt. 97-104.

¹³ Sullo stato giuridico degli impiegati pubblici e sulla difficoltà di definire l'impiegato regio nel corso del XIX secolo cfr. A.G. MANCA, *I funzionari-deputati: problemi...*, cit., pp. 67 ss.; ID., *I funzionari-deputati tra Parlamento...*, cit., pp. 401 ss.

¹⁴ Cfr. in proposito, *Le élites nella Storia dell'Italia Unita*, a cura di G. Melis, Napoli, CUEN, 2003 ed in particolare i saggi di G.C. JOCTEAU, *I magistrati*, pp. 95-107; G. TOSATTI, *I prefetti*, pp. 109-124; F. GRASSI ORSINI,

della Magistratura, dai Consiglieri di Stato ai professori universitari, dai membri dell'alta amministrazione civile come di quella militare. Questa necessità di determinare meglio le eccezioni era probabilmente stata dettata dal fatto che spesso si era rivelato difficile nella pratica definire l'ampia categoria dell'impiegato o funzionario regio e dunque si era ritenuto più opportuno precisare le eccezioni, piuttosto che la regola generale¹⁹.

Fin dalla applicazione della prima legge elettorale, infatti, si erano presentati dei problemi sulla conferma, ad esempio, di alcuni magistrati eletti, poiché il testo del '48, riguardo a questa categoria, proclamava ineleggibili i "funzionari stipendiati e amovibili dell'ordine giudiziario"²⁰; considerata, tuttavia, la genericità delle norme dello Statuto albertino sulla questione dell'inamovibilità dei magistrati²¹, il problema di definire se un magistrato eletto deputato fosse da considerarsi inamovibile generò, fin dalle prime tornate elettorali, non poche questioni e discussioni. Esse peraltro si risolsero con la legge elettorale del '59, la quale, come si è visto, estrometteva quasi totalmente i giudici dall'elettorato passivo²².

Nella legge elettorale dell'Italia unita del 17 dicembre 1860 nulla di significativo fu cambiato riguardo alle incompatibilità, mentre con quella del 13 maggio 1877 la quota dei funzionari-impiegati pubblici eleggibili fu ridotta a non più di 40, non ammettendone, inoltre, un numero superiore a 10 per ciascuna delle categorie riferite alle alte cariche della magistratura e ai professori universitari²³.

La legge del maggio 1877 fu il risultato di numerosi progetti presentati in Parlamento negli anni precedenti, ma mai realizzati, o perché non approvati dall'Assemblea legislativa, o perché lasciati cadere per circostanze politiche²⁴; essa era rivolta a chiarificare proprio la questione dell'eleggibilità dei funzionari pubblici alla Camera, che fin dalla normativa elettorale del 1848 aveva generato non pochi problemi derivanti sia dall'impossibilità di identificare con precisione la categoria dei funzionari-impiegati pubblici²⁵, sia dalle difficoltà della "Commissione per l'accertamento dei Deputati-impiegati" nel controllarne i requisiti; era infatti suo compito, dopo la convalida dell'elezione, accertarne il numero al fine di ammetterli in modo irrevocabile alla Camera; se infatti risultavano sovrannumerari rispetto alla quota assegnata alla categoria, allora spettava all'Assemblea elettiva l'estrazione a sorte del nome di coloro la cui elezione avrebbe dovuto essere annullata²⁶.

Questo intersecarsi di requisiti qualitativi e quantitativi necessari all'elettorato passivo dei dipendenti pubblici fu, dunque, uno dei tanti elementi che generarono – fin dai primi anni di vita dello Stato monarchico costituzionale – problematiche e lentezze non indifferenti nella formazione della Camera. Se si tiene poi anche conto che la maggior parte delle legislature non arrivava alla scadenza e che le elezioni avevano dunque luogo con una frequenza ben maggiore del dovuto, si può facilmente comprendere la difficoltà del Par-

I diplomatici, pp. 125-164; M. GIANNETTO, *I direttori generali*, pp. 165-194.

¹⁵ Cfr. *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, cit., art. 100.

¹⁶ Per una sintetica ed efficace analisi della legge elettorale del 1859 cfr. C. PISCHEDDA, *1848. Il vecchio Piemonte...*, cit., pp. 133-137.

¹⁷ Cfr. *Legge portante riforma...*, 20 novembre 1859, cit., artt. 97-100. Nonostante l'abbassamento della quota riservata agli impiegati statali eleggibili, la situazione non cambiò di molto rispetto al periodo di applicazione della legge elettorale del '48, infatti con la normativa del 1859 erano ammessi 52 impiegati-deputati su 260, mentre precedentemente erano 51 su 204 (cfr. C. PISCHEDDA, *1848. Il vecchio Piemonte...*, cit., pp. 136).

¹⁸ Cfr. P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana. Le origini*, tomo I, *La Magistratura del Regno di Sardegna*, Roma, Università di Roma "La Sapienza", Scuola speciale per archivisti e bibliotecari, 1993, pp. 161-164.

¹⁹ Sulla difficoltà nell'identificare in certi casi la figura dell'impiegato/funzionario pubblico cfr. A.G. MANCA, *I funzionari-deputati tra Parlamento...*, cit., pp. 416-423, la quale mette anche in risalto come durante il periodo di vigenza della legge elettorale del 1848, nei casi di incompatibilità discutibili, l'interpretazione fosse tendenzialmente sempre a favore dell'impiegato-deputato, che così veniva ammesso definitivamente alla Camera.

²⁰ Cfr. *Legge elettorale del 17 marzo 1848*, cit., art. 98.

²¹ Cfr. *Statuto del Regno di Sardegna*, 4 marzo 1848, art. 69, che recitava: "I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio", ma non specificava se il conto dei tre anni dovesse essere computato a partire dall'entrata in servizio del magistrato, oppure dall'entrata in vigore dello Statuto (per il testo dello Statuto cfr. G.S. PENE VIDARI, *Storia del diritto. L'età contemporanea*, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 113-120).

²² Su questo problema cfr. R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...*, cit., pp. 306-308; P. PIASENZA, *L'irresponsabilità politica della magistratura nello Stato liberale, Il Piemonte e lo Statuto*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, vol. V, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 533-633 ed in particolare pp. 568 ss.; P. SARACENO, *Storia della magistratura italiana...*, cit., pp. 69-106.

lamento (prima subalpino e poi italiano) a svolgere in modo efficiente e continuativo la propria funzione.

All'interno di questo quadro storico-istituzionale, nell'aprile 1877 Carlo Boncompagni fece il suo primo intervento in Senato²⁷ proprio in occasione dell'imminente approvazione della sopracitata proposta di legge del 13 maggio 1877 sulle incompatibilità parlamentari, presentata dal ministro degli Interni Nicotera. Essa, di fatto, rappresentò il primo provvedimento specifico su tale materia votato in Parlamento, perché la precedente normativa in proposito era sempre stata conglobata all'interno delle varie leggi elettorali promulgate in periodi particolari della storia del Regno di Sardegna, prima, e poi del Regno d'Italia, mai discusse in Parlamento. La legge elettorale del 17 marzo 1848, per la formazione della prima Camera elettiva, fu infatti elaborata da un'apposita Commissione elettorale, di nomina governativa, presieduta da Cesare Balbo e promulgata con Regio Editto²⁸; le successive modifiche del 1859, dopo la conclusione della seconda guerra d'Indipendenza, furono opera del Governo in virtù dei poteri straordinari concessigli nell'aprile '59 dal Parlamento per tutta la durata della guerra²⁹; infine anche le revisioni fatte nel 1860 – in vista delle elezioni rese necessarie per integrare l'Assemblea legislativa con i rappresentanti dei nuovi territori annessi – furono apportate dall'esecutivo in virtù della legge del 31 ottobre 1860 che dava facoltà al Governo del Re di regolamentare con Decreti Regi la materia elettorale³⁰.

Carlo Boncompagni e la Legge del 13 maggio 1877

Per meglio comprendere l'intervento del Boncompagni sul problema delle incompatibilità parlamentari è utile tracciarne prima un breve profilo politico e intellettuale, inquadrato nel coevo panorama storico.

Carlo Boncompagni (1804-1880), nel corso della sua vita, svolse molteplici attività: fu teorico e pratico del diritto, scrittore, pubblicista, docente di diritto costituzionale, ma anche politico, ministro, uomo di stato e delle istituzioni, sempre fedele a Casa Savoia e aderente all'ideologia liberal-moderata, che ispirò continuativamente, nel processo di unificazione dell'Italia, la sua azione politica, rendendolo un cavouriano di ferro³¹.

Egli apparteneva a quella schiera di personaggi che avevano costituito lo zoccolo duro della classe dirigente liberal-moderata, la quale dapprima aveva contribuito alla trasformazione del Regno di Sardegna da monarchia assoluta a costituzionale e successivamente aveva concorso attivamente all'unificazione della Penisola collaborando alla politica cavouriana e costituendone il braccio operativo.

Il Boncompagni, d'altra parte, fin dai primi anni Quaranta aveva aspirato alla realizzazione di un costituzionalismo moderato che garantisse i diritti naturali; aveva considerato il cristianesimo e il progresso civile elementi essenziali per

²³ Cfr. *Legge sulle incompatibilità parlamentari...*, 13 maggio 1877, cit., art. 6.

²⁴ Tra i progetti di legge sulle incompatibilità parlamentari discussi, ma mai approvati si ricordano, ad esempio, quello del Ministro dell'Interno Giovanni Lanza presentato alla Camera il 31 marzo 1865 (Atto c. 332, 29 marzo 1865); quello di Desiderato Chiaves, presentato il 17 aprile 1866 (Atto c. 93, 15 aprile 1866); quello, sempre di iniziativa governativa, di Raffaele Cadorna presentato il 5 giugno 1868 (Atto c. 199, 4 giugno 1868) e quello di iniziativa parlamentare, presentato il 6 marzo 1874 da Luigi Minervini (Atto c. 34, 6 marzo 1874) (cfr. http://storia.camera.it/Atti_e_documenti_Progetti_di_legge_Incompatibilita_parlamentari).

²⁵ In proposito cfr. R. FERRARI ZUMBINI, *Tra idealità e ideologia...*, cit., pp. 303-310. La prima legge sullo stato giuridico degli impiegati pubblici risale al 15 giugno 1908 (n. 290) sotto il governo Giolitti e venne pubblicata sulla G.U., 26 giugno 1908, n. 149.

²⁶ Sui lavori di questa Commissione, riunita per la prima volta nel giugno 1848 cfr. A.G. MANCA, *I funzionari-deputati tra Parlamento...*, cit., pp. 404-429; Id., *I funzionari-deputati: problemi...*, cit., pp. 68 ss.

²⁷ Carlo Boncompagni era stato nominato senatore nel novembre 1874 sotto il governo Minghetti. Per un inquadramento della vita e dell'attività del Boncompagni cfr. G. CARLE, *La vita e le opere di Carlo Boncompagni di Mombello*, Commemorazione letta alla Reale Accademia delle Scienze di Torino nell'adunanza del 4 dicembre 1881, in "Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino", s. II, vol. XXXIV, Torino, 1882 (estratto); P. CASANA, *Tra pensiero e azione: Carlo Boncompagni e l'unificazione italiana*, in Id., *Gli "strumenti" del Risorgimento nazionale. Accordi, trattati, plebisciti, personaggi*, Torino, G. Giappichelli, 2012, pp. 109-174; E. FERRERO, *Carlo Boncompagni*, Torino, Vincenzo Bona tipografo, 1880; Id., *Solenne inaugurazione del monumento al conte Carlo Boncompagni*, Torino, G. Candeletti, 1885; A. LUPANO, *Carlo Bon Compagni di Mombello*, in *Maestri dell'Ateneo torinese dal Settecento al Novecento*, a cura di R. Allio, Torino, Centro Studi di Storia dell'Università di Torino, 2004, pp. 259-260; L.A. DI LAMPRO, *Della vita e delle opere di Carlo Bon-Compagni di Mombello*, Milano, Vallardi, 1882; M.C. MORANDINI, *Educazione, scuola e politica nelle "Memo-*

lo sviluppo delle monarchie costituzionali; aveva giudicato la religione, la scienza e la libera opinione alla base dei diritti che dovevano essere garantiti dagli ordinamenti rappresentativi; aveva accennato già ad una dottrina di indipendenza tra Stato e Chiesa; aveva sostenuto l'uguaglianza civile, ma distinguendola da quella politica, poiché non ritenendo opportuno il suffragio universale, suffragava quello ristretto³². Riguardo a quest'ultimo punto egli pensava che il popolo, prima di poter approdare alle urne, dovesse essere istruito e fin da giovane aveva partecipato a quest'opera di promozione culturale, sostenuta peraltro dallo stesso Carlo Alberto, fondando nel 1838 la "Società per l'istituzione delle scuole infantili e del patrocinio degli alunni", che annoverava fra i suoi membri personaggi come Camillo Cavour, Cesare Alfieri, Federico Sclopis, Roberto d'Azeglio³³. Per tutta la vita fu coerente con queste idee, talvolta anche strumentalizzandole per rispondere alle esigenze della politica cavouriana e di Casa Savoia, soprattutto in relazione ai principi di libertà, indipendenza e nazionalità, che rappresentarono altrettante pietre miliari del suo pensiero e della sua azione.

Entrò in Parlamento nel 1848 e vi restò fino alla morte, prima come deputato in rappresentanza di differenti collegi elettorali e, dalla fine del 1874, come Senatore³⁴. Di fatto però non partecipò sempre attivamente all'attività parlamentare, perché spesso impegnato in incarichi o missioni governative, tant'è vero che il suo intervento sulle incompatibilità parlamentari fu il primo discorso che pronunciò in Senato³⁵.

Dopo le diverse leggi elettorali che si erano succedute dal marzo 1848 – all'interno delle quali erano contemplate anche le incompatibilità parlamentari – fu la Sinistra di Depretis, appena giunta al governo, a presentare uno specifico progetto di legge su questo tema, all'interno di un quadro di più ampie riforme elettorali e istituzionali che avrebbero dovuto introdurre un 'nuovo corso', dopo sedici anni di predominio della Destra storica. In realtà, come ha più volte evidenziato la storiografia moderna, la Sinistra non portò grandi innovazioni nella vita politica italiana, se non con l'affermazione, dagli anni Ottanta, del cosiddetto 'trasformismo', derivante dalla disgregazione dei tradizionali partiti della Destra e della Sinistra storica – con tutte le loro correnti – sostituiti nella vita parlamentare da maggioranze che si formavano di volta in volta su proposte e progetti contingenti al di fuori di spunti programmatici di largo respiro³⁶.

In questo nuovo quadro di vita parlamentare il Boncompagni continuò a rimanere fedele alle tradizionali posizioni della destra cavouriana e in quest'ottica va interpretato il suo intervento sulle incompatibilità parlamentari in opposizione al progetto presentato da Nicotera, rappresentante della sinistra meridionale.

Il testo della legge – elaborato da una Commissione parlamentare di otto membri, presieduta da Mauro Macchi e composta totalmente da esponenti della sinistra³⁷ – venne presentato il 7 dicembre 1876 alla Camera dal relatore Giu-

rie autobiografiche" di Carlo Boncompagni, Milano, Vita e Pensiero, 1999 e la bibliografia ivi citata; N. NADA, *Carlo Boncompagni di Mombello*, in *Parlamento italiano*, I, Milano, Nuova CEI, 1988, pp. 274-275; E. RICOTTI, *Breve commemorazione del cavaliere Carlo Bon-Compagni letta alle classi unite nell'adunanza del 19 dicembre 1880*, Torino, 1880 (estratto dagli *Atti della R. Accademia delle Scienze*, adunanza del 19 Dicembre 1880, XVI); F. TRANIELLO, *Bon Compagni di Mombello Carlo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. XI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana G. Treccani, 1969, pp. 695-703 e la bibliografia ivi citata; <http://Senato.it>, *Sito storico, Senato del Regno, Senatori dell'Italia liberale, ad nomen*.

²⁸ Gli altri membri di tale Commissione erano Camillo Cavour, Ercole Ricotti, Giacinto Gallina, Cesare Cristiani di Raverano, Domenico De Ferrari, Luigi De Margherita, Riccardo Sineo e Gustavo Ponza di S. Martino in qualità di segretario. Sulla nascita e sui lavori di questa Commissione cfr. C. PISCHEDDA, *1848. Il vecchio Piemonte ...*, cit., pp. 7-12, 50-62.

²⁹ *Ibidem*, pp. 133-137.

³⁰ Cfr. *Legge che autorizza il Governo alla regolarizzazione delle circoscrizioni elettorali votata dalle Camere legislative*, n. 4385, in *Raccolta degli atti del governo di S.M.*..., cit., vol. 29, parte III, pp. 2105-2106.

³¹ Per un quadro sul contributo dato da Carlo Boncompagni all'unificazione italiana cfr. da ultimo P. CASANA, *Tra pensiero e azione. Carlo Boncompagni...*, cit.

³² Egli esprimeva tutte queste idee in uno scritto del 1841, *L'introduzione alla scienza del diritto ad uso degli italiani*, che non venne però mai pubblicato in Piemonte e che uscì soltanto nel 1848 a Lugano, quando ormai la monarchia costituzionale si era realizzata e, dunque, la visione costituzionale del Boncompagni, che nel 1841 si poteva considerare decisamente innovativa, nel 1848 era ormai stata superata dagli eventi (cfr. in proposito P. CASANA, *Tra pensiero e azione. Carlo Boncompagni...*, cit., pp. 120-122).

³³ Cfr. N. NADA, *L'età della Restaurazione (1814-1831)*, in P. NOTARIO-N. NADA, *Il Piemonte sabauda. Dal periodo napoleonico al Risorgimento*, Torino, UTET, 1993, p. 260. Sull'istruzione infantile in Piemonte all'epoca di Carlo Alberto cfr. G. GARRETTI di FERRERE, *Nel centenario dell'asilo apertiano di Rivarolo Canavese (1837-*

seppe Mussi, di area democratica³⁸; l'assemblea elettiva lo approvò il 3 marzo dell'anno successivo³⁹ e, dopo alcune modifiche apportate dall'Ufficio Centrale del Senato (dunque non ridiscusse in aula), lo votò definitivamente l'11 maggio 1877; promulgato dal Re il 13 maggio di quell'anno, fu pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" il 17 maggio, entrando quindi successivamente in vigore⁴⁰.

L'intervento in Senato di Carlo Boncompagni viene dunque a collocarsi nell'intervallo di tempo compreso tra le variazioni, più formali che sostanziali, apportate dal Senato al progetto votato dalla Camera a scrutinio segreto il 3 marzo, e l'approvazione definitiva della legge l'11 maggio. Il suo discorso, dunque, fu probabilmente dettato soprattutto da motivazioni politiche, piuttosto che dal tentativo di apportare nuove sostanziali modifiche al contenuto, poiché la sua elaborazione era ormai giunta alla fine. Il tono del discorso del Boncompagni, d'altra parte, era modulato prevalentemente su note oppostive piuttosto che propositive.

Egli iniziava il suo primo intervento in Senato piuttosto polemicamente, dichiarando di opporsi ai principi stessi su cui poggiava la nuova legge e riguardo al problema dell'elezione dei pubblici funzionari dichiarava che non si trattava di una priorità su cui doveva discutere il Senato, essendo la Camera alta, di nomina regia, chiamata ad esprimersi principalmente su questioni di carattere costituzionale e, quindi, semmai avrebbe dovuto prima occuparsi di riformare l'ordinamento della Camera dei Deputati⁴¹.

Fatta questa premessa di carattere costituzionale, la quale lasciava già intendere che il discorso voleva essere più di principio e di 'bandiera' che di vera incidenza politica sul voto, l'oratore focalizzava il suo intervento sugli articoli della legge che riduceva a 40 il numero degli "impiegati stipendiati dallo Stato" eleggibili⁴², tralasciando di intervenire – pur dichiarandosi anche su questi punti contrario – sugli articoli 3 e 4 della legge. Questi ultimi si riferivano a quelle che egli definiva le incompatibilità contro gli "affaristi", ossia verso coloro che ricevevano uno stipendio da società o imprese con sussidi statali, o verso quei liberi professionisti che avevano rapporti di lavoro con le suddette società o imprese.

Riguardo agli impiegati stipendiati, egli contestava le argomentazioni del Nicotera a favore della riduzione del loro numero; il ministro dell'Interno sosteneva infatti che una eccessiva presenza di pubblici funzionari in Parlamento avrebbe recato danno all'efficienza dell'amministrazione statale. Il Boncompagni lo confutava, asserendo il principio della libertà di tutti i cittadini di eleggere chi maggiormente ritenevano idoneo, tanto più che fino ad allora non si era riscontrato alcun inconveniente nella presenza di un numero più elevato di dipendenti statali nella Camera elettiva. Confutava al ministro dell'Interno anche la spiegazione da questi addotta per giustificare tale riduzione e cioè che nel 1848 il Governo era stato costretto ad accettare la collaborazione dei deputati-impiegati, perché potevano fornire un importante

1937). *L'asilo d'infanzia "Maurizio Farina" nel movimento apertiano*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", Torino, 1937 (XV), pp. 103-133, 281-344; in particolare sulla Società per l'istituzione delle scuole infantili fondata dal Boncompagni cfr. pp. 126-133.

³⁴ Carlo Boncompagni nell'aprile 1848 fu eletto alla Camera per il collegio di Crescentino e nell'Assemblea rappresentativa restò quasi ininterrottamente fino alla nomina a Senatore (15 novembre 1874), salvo qualche periodo di interruzione per ricoprire importanti incarichi governativi, come quello di Ministro di Grazia e Giustizia (maggio 1852- ottobre 1853) o di inviato straordinario e ministro plenipotenziario nell'Italia centrale dal 1856.

³⁵ Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Senatori* (d'ora in poi APS), *Discussioni*, Legislatura XIII, sessione 1876-1877, tornata del 26 aprile 1877, pp. 687-693 ed anche in C. BONCOMPAGNI, *Due discorsi del Conte Bon-Compagni di Mombello. Senatore del Regno. Incompatibilità parlamentari. Abusi dei ministri dei culti*, Roma, Tipografia del Senato di Forzani e C., 1877, pp. 3-22, in particolare p. 3 (a questo testo si farà riferimento nei successivi richiami indicandolo d'ora in poi con il titolo *Incompatibilità parlamentari*).

³⁶ La sinistra prese il potere allorché nel marzo 1876 cadde il secondo governo Minghetti, messo in minoranza alla Camera sulla questione delle concessioni ferroviarie (cfr. C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale...*, cit., pp. 149-167. Per un breve sintetico quadro sulla politica della sinistra cfr. anche A. CAPONE, *Destra e Sinistra da Cavour a Crispi*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, vol. XX, Torino, UTET, 1981, pp. 274-295; G. CAROCCI, *Storia d'Italia dall'Unità ad oggi*, Milano, Feltrinelli, 1978⁴, pp. 45-64).

³⁷ La Commissione, composta tutta da uomini della sinistra, era così formata: Mauro Macchi (presidente), Giuseppe Merzario, Annibale Marazio, Ruggiero Maurigi di Castel Maurigi, Giovanni Battista Francesco Varé, Pietro Cocconi, Giovanni Gattelli.

³⁸ Cfr. *Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni* (d'ora in poi APD), Legislatura XIII, 1^a sessione (1876-1877), tornata del 7 dicembre 1876, pp. 125-126.

³⁹ Cfr. APD, *Discussioni*, cit., tornata del 3 marzo 1877, pp. 1771-1778. La Camera approvò il progetto di legge

contribuito alla concreta organizzazione del Regno proteso alla realizzazione di uno Stato nazionale, questione ormai superata. Ma a fronte di tale giustificazione il Boncompagni ribatteva che l'esigenza attuale era quella non più di creare una nazione, ma di "far andare innanzi la casa"⁴³ e, dunque, ancor di più considerava necessario l'apporto degli impiegati statali, quali esperti della tecnica amministrativa e governativa. Inoltre metteva in evidenza la difficoltà alla Camera – i cui membri non godevano di alcuna indennità parlamentare – di raggiungere il numero legale, mentre gli impiegati-deputati, secondo lui, avrebbero contribuito a superare tale problema⁴⁴.

Il Boncompagni criticava ulteriormente il progetto di legge in discussione, perché a suo parere non era opportuno deliberare su un provvedimento che sarebbe entrato in vigore molto tempo dopo e che avrebbe dovuto in verità provocare lo scioglimento della Camera, poiché i deputati eletti con una normativa differente sarebbero stati di fatto esautorati.

La legge sulle incompatibilità offriva l'occasione al Boncompagni per attaccare il ministro dell'Interno anche sulla preannunciata riforma elettorale e parlamentare prospettata nel Regio Decreto del 23 aprile 1876 – controfirmato dallo stesso Nicotera – ma non ancora giunta in porto⁴⁵. Secondo il rappresentante della Destra il provvedimento in questione avrebbe dovuto essere trattato all'interno della nuova legge elettorale e non costituire una normativa autonoma e per di più antecedente a quella. Il Boncompagni sosteneva che "l'incompatibilità è pur sempre una parte della legge elettorale e quella parte che fa eccezione ad un principio generale"⁴⁶, dunque non era opportuno incominciare a regolamentare l'eccezione senza aver prima disciplinato la parte generale. Inoltre, quando si restringeva la libertà degli elettori nella scelta di un deputato, sarebbe stato opportuno compensare tale restrizione almeno con un allargamento della base elettorale⁴⁷.

Esposte tali argomentazioni, il Boncompagni faceva poi una brusca marcia indietro riguardo all'allargamento del voto per non rischiare di figurare sostenitore di un ampliamento eccessivo o, addirittura, del suffragio universale, che peraltro lo stesso Nicotera aveva sostenuto tempo addietro e di cui egli era stato invece sempre convinto oppositore⁴⁸.

Nel concludere l'intervento faceva notare che l'allargamento del suffragio non era di fatto sinonimo di ampliamento della libertà, dimostrando così ancora scarsa fiducia nelle capacità del popolo. Da sempre egli aveva sostenuto il voto ristretto e attribuito la competenza a governare ad una *élite* circoscritta, comprendente nobiltà e alta borghesia, ceti che peraltro costituivano l'ossatura di quella categoria di impiegati e funzionari statali la cui presenza in Parlamento si stava sempre più riducendo con la nuova legge sulle incompatibilità.

L'amministrazione dello Stato, infatti, era allora ancora composta prevalentemente da uomini della Destra, che si erano formati all'interno del movimento liberal-moderato e che chiaramente la Sinistra aveva interesse a scalzare dall'amministrazione statale e ancor di più dall'assemblea elettiva⁴⁹.

con 170 voti favorevoli, 126 contrari e 2 astenuti (*ibidem*, p. 1786).

⁴⁰ Cfr. APD, *Discussioni*, cit., pp. 3274-3284.

⁴¹ C. BONCOMPAGNI, *Incompatibilità parlamentari*, cit., pp. 3-5.

⁴² Cfr. *Legge sulle incompatibilità parlamentari...*, cit., del 13 maggio 1877, artt. 1, 2, 5, 6.

⁴³ Cfr. C. BONCOMPAGNI, *Incompatibilità parlamentari*, cit., pp. 8-9.

⁴⁴ *Ibidem*, pp. 7-9.

⁴⁵ Pochi giorni dopo l'installazione del primo governo Depretis il Regio Decreto del 23 aprile 1876 aveva istituito una Commissione di studio incaricata di raccogliere tutti gli elementi statistici relativi alla storia delle elezioni del Regno d'Italia per suggerire proposte di riforma della legge elettorale e per coordinarla organicamente con le altre leggi riguardanti i diritti e gli obblighi dei cittadini. La sopracitata Commissione era presieduta da Raffaele Conforti e composta da Benedetto Cairoli, Cesare Correnti, Clemente Corte, Francesco Crispi, Carlo Guerrieri-Gonzaga, Ruggiero Maurigi, Augusto Righi e Sebastiano Tecchio. Essa concluse i lavori indicando come linea guida per la nuova legge l'allargamento del corpo elettorale attraverso la riduzione dei requisiti di censo, età e capacità. Questa indicazione verrà recepita nel progetto di riforma presentato dal Nicotera, che però non andò mai in porto. Bisognerà attendere fino al 1882 per avere una nuova legge elettorale, che allargherà notevolmente il suffragio, senza però ammettere ancora quello universale (cfr. L. BORSI, *Storia, Nazione, Costituzione. Palma e i 'preorlandiani'*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 134).

⁴⁶ Cfr. C. BONCOMPAGNI, *Incompatibilità parlamentari*, cit., p. 13.

⁴⁷ *Ibidem*, pp. 14-15.

⁴⁸ In numerosi suoi scritti il Boncompagni si era sempre dichiarato favorevole al suffragio ristretto sostenendo che tutti i cittadini avevano diritto di influire sullo Stato esercitando la libertà di opinione, ma non attraverso il suffragio universale, poiché a suo parere "non tutti gli uomini possono partecipare egualmente al reggimento dello Stato, perché non tutti sono egualmente in grado di occuparsene" (cfr., ad esempio, C. BONCOMPAGNI, *Della monarchia rappresentativa*, Torino, Tipografia Cotta e Pavesio, 1848, pp. 39, 79).

⁴⁹ Cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, vol. VI, *Lo sviluppo del*

Al di là, dunque, di ogni argomentazione addotta tanto dalla maggioranza di sinistra, quanto dall'opposizione, gli accessi dibattiti sulla percentuale di eleggibili nel ramo dell'amministrazione pubblica nascondevano principalmente interessi politici partigiani: la Sinistra aveva vantaggio a limitare l'apporto di quella categoria in Parlamento, in attesa di avere un ricambio di uomini appartenenti alla sua corrente nella pubblica amministrazione, mentre la Destra era interessata a mantenere almeno inalterata la situazione.

Il carattere politico del discorso di Boncompagni si svelava apertamente verso la conclusione, allorché l'oratore proponeva di rimandare il progetto di una nuova legge elettorale, perché riteneva il paese ancora impreparato, con idee confuse su tale tema e denunciava la mancanza di trasparenza nel sistema elettorale del Regno, alludendo a brogli elettorali diffusi e non ultimi a quelli delle recenti elezioni, che avevano portato la Sinistra al potere con una schiacciante vittoria⁵⁰. Con l'invito a tutte le correnti politiche a collaborare per riportare l'"onestà" nella vita politica il Boncompagni concludeva l'intervento⁵¹.

Certamente il suo primo discorso in Senato non ottenne risvolti concreti se si pensa che la legge da lui presa di mira venne definitivamente approvata il giorno successivo dal Senato, mentre per la nuova normativa elettorale, tanto invocata dal Boncompagni, bisognerà attendere fino all'autunno del 1882⁵². Quest'ultima introdusse lo scrutinio di lista e aumentò considerevolmente l'elettorato attivo e passivo, sia attraverso un abbassamento dei requisiti relativi alle "capacità", sia di quelli relativi al censo. Per ciò che riguardava l'elettorato passivo dei pubblici funzionari, nulla mutava rispetto alla legge sulle incompatibilità parlamentari del 13 maggio 1877, tanto osteggiata dal Boncompagni e da tutta l'opposizione della Destra. Il nuovo corso della Sinistra aveva ormai preso piede.

Università di Torino

capitalismo e del movimento operaio 1871-1896, Milano, Feltrinelli, 1976, pp. 103-104.

⁵⁰ Il 25 marzo 1876, in seguito alle dimissioni di Minghetti – ultimo capo di governo della Destra storica – il Re aveva incaricato Agostino Depretis di formare il nuovo esecutivo, che fu composto tutto da uomini della Sinistra, con Nicotera in qualità di Ministro dell'Interno. Sebbene in un primo momento il presidente del Consiglio non fosse molto propenso allo scioglimento delle Camere, nel giugno 1876, indebolito dalle numerosi correnti presenti nella Sinistra, si decise a compiere questo passo ed il 5 novembre si svolsero le elezioni, ove la Sinistra ottenne una vittoria schiacciante, grazie anche all'efficacia della pressione governativa messa in atto dal Nicotera, attraverso la nomina oculata di prefetti e sottoprefetti ministeriali e tramite un'efficiente propaganda (cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna...*, cit., pp. 105-111; G. TOSATTI, *I prefetti*, cit., p. 114).

⁵¹ Cfr. C. BONCOMPAGNI, *Incompatibilità parlamentari*, cit., pp. 14-19.

⁵² La legge elettorale del 1882 verrà varata in tre fasi successive: con la legge 22 gennaio 1882, n. 593 si stabilirono principalmente i requisiti per l'elettorato attivo; con la legge 7 maggio 1882, n. 725 si introduceva lo scrutinio di lista; con il Regio Decreto 13 giugno 1882, n. 796 si definirono i nuovi collegi. Tutti questi provvedimenti furono raccolti nel Testo Unico approvato con Regio Decreto del 24 settembre 1882, n. 999, reperibile ora su internet in <http://Storia.Camerra.it/le-legislature>, *I sistemi elettorali, Maggioritario: scrutinio di lista (1882-1890), Scheda del sistema elettorale, le leggi elettorali, Regio decreto 24 settembre 1882, n. 999*. Per un sintetico quadro su questa riforma elettorale cfr. G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna...*, cit., pp. 154-156.

